

G. MISURE DEFINITIVE

- (84) Si rammenta che il presente riesame è stato avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. Il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 è stato avviato per verificare se, conformemente alle dichiarazioni dell'industria comunitaria, fossero effettivamente cambiate le circostanze, cosicché la scadenza delle misure avrebbe comportato un'intensificazione del dumping. In questo procedimento, la Commissione ha deciso di non proseguire il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 per i motivi illustrati al considerando 16. Le conclusioni della Commissione si basano pertanto su quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, riguardanti il rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio in assenza di misure.
- (85) Essendo giunti alla conclusione che l'abrogazione delle misure avrebbe probabilmente favorito il persistere o la reiterazione delle pratiche pregiudizievoli di dumping ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, si propone di istituire i seguenti dazi antidumping:
- | | |
|------------------------------------|---------|
| Teraoka Weigh System PTE Ltd | 15,4 % |
| Le parti che non hanno collaborato | 31,0 %. |
- (86) Per le ragioni esposte al considerando 11 in merito alla durata dell'inchiesta, si ritiene opportuno limitare a quattro anni la durata delle misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (eventualmente provviste di un dispositivo per stampare tali indicazioni), attualmente classificabili al codice NC ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423 81 50 10), originarie di Singapore.

2. L'aliquota del dazio, calcolata sulla base del prezzo netto, franco frontiera comunitaria del prodotto, al lordo del dazio, è pari a:

31,0 % (codice addizionale Taric 8704), fatta eccezione per le bilance elettroniche fabbricate dalle società sotto indicate, alle quali si applicano le seguenti aliquote:

— Teraoka Weigh System PTE Ltd (codice addizionale Taric 8703)	15,4 %
---	--------

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

I dazi antidumping sono istituiti per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. THALÉN